COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona

N° 21 Registro Delibere

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

adunanza **Ordinaria** di **prima convocazione - seduta pubblica**

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TARI ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **17:30** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Roberto Albino Zorzi	Presidente	Presente
Luciano Tonel	Consigliere	Presente
Alberto Aldegheri	Consigliere	Presente
Carlotta Ghinato	Consigliere	Presente
Laura Cazzadori	Consigliere	Presente
Andrea Chiereghini	Consigliere	Presente
Giulia Arcali	Consigliere	Presente
Marisa Cagliari	Consigliere	Presente
Bruna De Agostini	Consigliere	Presente
Stefania Salzani	Consigliere	Presente
Gianni Tridi	Consigliere	Presente
Marco Quell'Oller	Consigliere	Presente
Emily Riolfi	Consigliere	Presente
Tiziana Tedeschi	Consigliere	Presente
Daniele Oliosi	Consigliere	Presente
Silvio Zanotti	Consigliere	Presente
Matteo Destri	Consigliere	Presente

Numero totale PRESENTI: **17** – ASSENTI: **0**

Il Sig. Zorzi Roberto Albino nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Assiste alla adunanza la Dott.ssa Conforto Elisa Segretario Comunale del Comune il quale provvede alla redazione del presente verbale.

L'Assessore al Bilancio, Cagliari Marisa, legge e consegna l'allegata relazione.

La Consigliera Comunale, Tedeschi Tiziana, legge e consegna l'allegato intervento con dichiarazione di voto di astensione.

Il Consiglire Comunale, Destri Matteo, dichiara il voto di astensione, dando atto che nel merito l'amministrazione non dispone di particolari margini di manovra.

Il Consigliere Comunale, Zanotti Silvio, evidenzia che non c'è attenzione per le fasce deboli della cittadinanza. Dichiara il voto di astensione.

Interviene il Responsabile del Settore Finanziario-Tributario, dott.ssa Allegrini Cristina, informando che la normativa prevede uno specifico riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, Bonus che sarà applicato d'ufficio in base all'Isee del nucleo familiare.

Il Sindaco ricorda che si sta provvedendo alla costituzione di una società in house che cambierà l'assetto organizzativo per la gestione dei rifiuti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

la L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, comma 639, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), nelle sue componenti di natura patrimoniale, imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

successivamente la L. n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020), all'art. 1, comma 738, ha disposto fra l'altro, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

nello specifico, la richiamata Legge di bilancio 2020 contempla l'abrogazione, dal 1° gennaio 2020, di tutte le disposizioni concernenti sia la precedente disciplina dell'IMU, sia quella della tassa sui servizi indivisibili (TASI) - v. anche art. 1, comma 780, L. 160/2019 -, ferme restando le disposizioni riguardanti la tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI i seguenti atti adottati da ARERA pubblicati:

Delibera n. 443/2019 del 31 ottobre 2020 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018/2021", che approva il "metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti" (MTR);

Determina n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 avente titolo "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/ R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari";

Delibera n. 238/2020/R/Rif del 23 giugno 2020 - Emergenza Covid-19, avente titolo "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Delibera n. 564/2020/R/del del 22 dicembre 2020 – "Aggiornamento per l'anno 2021 delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per i clienti non domestici e delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione"

Delibera n. 363/2021 con la quale ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Delibera 13 gennaio 2022 Nr. 2/2022/a di ARERA "quadro strategico 2022-2025 dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente" per la gestione del ciclo dei rifiuti;

Delibera n. 15/2022 avente ad oggetto la "regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

Delibera n.386/2023/R/RIF del 03 agosto 2023 con la quale ARERA ha istituito i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani che a decorrere dal 01 gennaio 2024 si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;

Delibera n.389/2023/R/RIF del 03 agosto 2023 con la quale ARERA ha stabilito le disposizioni per l'aggiornamento biennale previsto dall'art. 8 della deliberazione 363/2021 con riferimento alla rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per gli anni 2024-2025;

Delibera n.133/2025/R/RIF del 01 aprile 2025 con la quale ARERA ha stabilito le disposizioni per l'avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24;

VISTO:

l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'economia circolare;

che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che:

la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,

la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;

la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

i costi indicati nel PEF pluriennale hanno consentito di determinare le tariffe TARI per l'anno 2025 in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

con Determinazione 459/2021/R/Rif del 26/10/2021 Arera ha disposto la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2);

il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

PREMESSO che:

- l'art. 1 "Definizioni" dell'MTR-2, Allegato A alla Deliberazione di ARERA 363/2021/R/rif individua l'«Ente territorialmente competente» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente»;
- con deliberazione n. 7 del 05.05.2022 il Consiglio di Bacino Verona Nord, in quanto Ente territorialmente competente (ETC) sono stati approvati, per tutti i Comuni facenti parte del Bacino, i piani economico-finanziari degli anni 2022-2025;
- l'art. 28.4 dell'allegato A) alla deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif indica che il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo;

PRESO ATTO che:

con deliberazione n. 04 del 10.04.2024 il Consiglio di Bacino Verona Nord, in quanto Ente territorialmente competente (ETC), ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al periodo 2024-2025;

il PEF relativo all'anno 2025, per il Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, prevede un importo totale arrotondato di Euro 1.315.566,00 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina 2/DRIF/2021 e della quota proventi servizio di raccolta verde porta a porta), suddiviso in parte fissa (pari ad Euro 470.310,00) e parte variabile (pari ad Euro 845.256,00);

CONSIDERATO che con deliberazione n. 14 del 30.04.2024 il Consiglio Comunale ha preso atto del Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al periodo 2024-2025, validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord con deliberazione n. 04 del 10.04.2024;

DATO ATTO che, al fine dell'elaborazione delle tariffe TARI per l'anno 2025 dal totale dei costi del PEF sono stati detratti i seguenti importi:

- Euro 6.133,00 relativo alle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021, derivanti dal contributo presunto del MIUR relativo alla TARI 2025 delle scuole del territorio comunale (quota di costo fisso per € 2.147,00 e variabili per € 3.986,00);
- Euro 81.525,00 per quota proventi del servizio raccolta verde porta a porta, come da prot. int. n. 5579 del 26.03.2025, riportato nel Piano Economico Finanziario validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord (quota di costo fisso);

PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 20.04.2022 ad oggetto "Servizio di raccolta porta a porta della frazione verde. Atto di indirizzo" con la quale si stabilisce di mantenere le quote annuali quanto più allineate a quelle attuali (stabilite con la deliberazione di Giunta comunale 253/2015) demandando al Consiglio Comunale la loro definizione e approvazione;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

ATTESO che il metodo di raccolta attualmente vigente sul territorio comunale non consente la misurazione puntuale del quantitativo di rifiuti prodotta da ciascuna utenza e pertanto, ai fini del riparto tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, è possibile adottare, fra i criteri razionali previsti, quello della superficie, adeguato alla specificità delle utenze non domestiche insistenti sul territorio, da cui emerge il seguente riparto:

Utenze domestiche: 69%

Utenze non domestiche: 31%;

CONSIDERATO che l'art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147 prevede:

al comma 651, che il Comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

al comma 652, la facoltà per i Comuni di derogare, nella determinazione delle tariffe del tributo, ai limiti massimi e minimi fissati dal DPR n. 158/1999 per i coefficienti Kb, Kc e Kd, concernenti rispettivamente la quota variabile della tariffa delle utenze domestiche e le quote fissa e variabile di quelle non domestiche;

al comma 654, che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio;

VALUTATO, quindi, di stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb (relativo alla parte variabile delle utenze domestiche), Kc (Coefficiente potenziale di produzione per attribuzione parte fissa della tariffa delle utenze non domestiche) e Kd (coefficiente di produzione per attribuzione parte variabile della tariffa delle utenze domestiche) di cui al D.P.R. 158/1999, si debbano prendere come riferimento i valori di seguito riportati che sono pari al minimo per le utenze domestiche e modulati secondo la facoltà concessa all'ente dall'art. 1 c. 652 della L. 147/2013 nonché dalla L. 145/2018 per i coefficienti delle utenze non domestiche;

RITENUTE congrue le tariffe definite per le utenze domestiche e per le attività produttive, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente. Tali coefficienti sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria, in applicazione della tabella allegato 1 al DPR 158/1999, nella misura minima dei coefficienti di producibilità indicati nella medesima, ad eccezione delle categorie n. 29 "Banchi di mercato genere alimentari", n. 30 "Discoteche, night club"per le quali detto valore minino è stato incrementato del 50% , tenendo conto sia della notevole quantità di rifiuti prodotti, sia dell'elevato costo per l'espletamento del servizio di pulizia in occasione di sagre e manifestazioni;

VISTO l'art. 57 bis comma 1, lettera a) del D.L. n.124 del 26/10/2019 che ha modificato l'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 prevedendo "(…) Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o

superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..".

RITENUTO di fissare le rate per l'anno 2025 per il versamento della TARI, come previsto dalla Deliberazione n. 15/2022 del 18.01.2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani- approvazione del Testo Unico per la regolamentazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), la scadenza con scadenza semestrale rispettivamente:

rata n. 1 (50% del dovuto nell'anno), con scadenza al 30/09/2025;

rata n. 2 (saldo del dovuto nell'anno), con scadenza al 31/03/2026;

rata unica entro la scadenza della prima rata;

STABILITO che il versamento sarà effettuato utilizzando il modello unificato semplificato F24, che verrà inviato ai contribuenti;

VISTO

- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 il quale prevede che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 49 del 28.02.2022, supplemento ordinario n. 8) che prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

VISTI:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

RICHIAMATI:

l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti locali in materia di entrate;

l'art. 54 del medesimo decreto legislativo, ove è stabilito che i Comuni approvano le tariffe ed i

prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, che stabilisce che:

- a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data

successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTO il vigente Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

RITENUTO che la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, punto 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO, pertanto, il parere dell'organo di revisione economico finanziario, allegato alla presente deliberazione;

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49, I comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, con il seguente esito:

Presenti n. 17 (diciassette: Zorzi, Tonel, Aldegheri, Ghinato, Cazzadori, Chiereghini, Arcali, Cagliari, De Agostini, Salzani, Tridi, Quell'Oller, Riolfi, Tedeschi, Oliosi, Zanotti, Destri) - Favorevoli n. 12 (dodici: Zorzi, Tonel, Aldegheri, Ghinato, Cazzadori, Chiereghini, Arcali, Cagliari, De Agostini, Salzani, Tridi, Quell'Oller) - Contrari nessuno – Astenuti n. 5 (cinque: Riolfi, Tedeschi, Oliosi, Destri, Zanotti),

D E L I B E R A

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per l'anno 2025, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) nelle misure indicate nell'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
3. di dare atto che le tariffe di cui al precedente punto 2) sono state determinate al fine di assicurare l'integrale copertura della spesa con riferimento ai costi indicati nel Piano Finanziario del servizio gestione rifiuti urbani anno 2025, approvato con deliberazione del Consiglio di Bacino Verona Nord n. 4 del 10.04.2024, che ammonta ad € 1.315.566,00 di cui € 6.133,00 detrazioni previste al comma 1.4 della determina 2/DRIF/2020 ed € 81.525,00 per quota proventi del servizio raccolta verde porta a porta, con la suddivisione dei costi come segue:
   - costi da coprire con la parte fissa 35,75% (dato rilevato dal PEF 2025);
   - costi da coprire con la parte variabile 64,25% (dato rilevato dal PEF 2025);
   - costi attribuiti alle utenze domestiche 69%;
   - costi attribuiti alle utenze non domestiche 31%;
4. di approvare le tariffe del servizio di raccolta porta a porta della frazione verde come indicato nella delibera di Giunta Comunale n. 70 del 20.04.2022 come segue:

- euro 75,00 per l’abbonamento annuale al servizio dal 1 gennaio al 31 dicembre per lo svuotamento di un bidone per utenza;
- euro 100,00 per l’abbonamento annuale al servizio dal 1 gennaio al 31 dicembre per lo svuotamento di due bidoni per utenza;
- euro 125,00 per l’abbonamento annuale al servizio dal 1 gennaio al 31 dicembre per lo svuotamento di tre bidoni per utenza;

5. di prendere atto che l'ammontare del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, ex art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, (addizionale provinciale TEFA) è pari al 5% della TARI;
6. di determinare i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd di legge, come da tabelle allegate al DPR 158/99, secondo il valore minimo indicato nelle stesse, ad eccezione delle categorie n. 29 “Banchi di mercato genere alimentari “n. 30 “Discoteche, night club”per le quali detto valore minino è stato incrementato del 50%, tenendo conto sia della notevole quantità di rifiuti prodotti, sia dell’elevato costo per l’espletamento del servizio di pulizia in occasione di sagre e manifestazioni, come di seguito riportato:

N. Componenti del nucleo familiare o convivenza	**Ka** **Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti famiglia**
1	0.80
2	0.94
3	1.05
4	1.14
5	1.23
6 o più	1.30

N. Componenti **del nucleo familiare o convivenza**	*Kb* *Coefficiente proporzionale di produttività per numero componenti del nucleo familiare*
	min.
1	0.6
2	1.4
3	1.8
4	2.2
5	2.9
6 o più	3.4

Categoria	*Kc* *coeff. potenziale di produzione rifiuti*
(1)Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.40
(2)Cinematografi e teatri	0.30
(3)Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0.51
(4)Campeggi, distributori carburanti,impianti sportivi	0.76
(5)Stabilimenti balneari	0.38
(6)Esposizioni, autosaloni	0.34
(7)Alberghi con ristorante	1.20
(8)Alberghi senza ristorante	0.95
(9)Case di cura e riposo	1.00
(10)Ospedali	1.07
(11)Uffici, agenzie, studi professionali	1.07
(12)Banche ed istituti di credito	0.55
(13)Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0.99
(14)Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.11
(15)Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0.60
(16)Banchi di mercato beni durevoli	1.64
(17)Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1.09
(18)Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0.82
(19)Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1.09
(20)Attività industriali con capannoni di produzione	0.38
(21)Attività artigianali di produzione beni specifici	0.55
(22)Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub	5.57
(23)Mense, birrerie, amburgherie	4.85
(24)Bar, caffè, pasticceria	3.96

(25)Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	2.02
(26)Plurilicenze alimentari e/o miste	1.54
(27)Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7.17
(28)Ipermercati di generi misti	1.56
(29)Banchi di mercato genere alimentari	5.25
(30)Discoteche, night club, spettacolo viaggiante	1.56

Categoria	*Kd* *coeff. di produzione in Kg/mq anno*
(1)Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3.28
(2)Cinematografi e teatri	2.50
(3)Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	4.20
(4)Campeggi, distributori carburanti,impianti sportivi	6.25
(5)Stabilimenti balneari	3.10
(6)Esposizioni, autosaloni	2.82
(7)Alberghi con ristorante	9.85
(8)Alberghi senza ristorante	7.76
(9)Case di cura e riposo	8.20
(10)Ospedali	8.81
(11)Uffici, agenzie, studi professionali	8.78
(12)Banche ed istituti di credito	4.50
(13)Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8.15
(14)Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9.08
(15)Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4.92
(16)Banchi di mercato beni durevoli	13.35
(17)Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8.95

(18)Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6.76
(19)Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8.95
(20)Attività industriali con capannoni di produzione	3.13
(21)Attività artigianali di produzione beni specifici	4.50
(22)Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub	45.67
(23)Mense, birrerie, amburgherie	39.78
(24)Bar, caffè, pasticceria	32.44
(25)Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	16.55
(26)Plurilicenze alimentari e/o miste	12.60
(27)Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58.76
(28)Ipermercati di generi misti	12.82
(29)Banchi di mercato genere alimentari	43.05
(30)Discoteche, night club, spettacolo viaggiante	12.84

7. di fissare le rate per l'anno 2025 per il versamento della TARI, pari a n. 2, con scadenza rispettivamente:
   - rata n. 1 (50 % del dovuto nell'anno), con scadenza al 30/09/2025;
   - rata n. 2 (50 % del dovuto nell'anno), con scadenza al 31/03/2026;
   - rata unica entro la scadenza della prima rata;
   - di stabilire che il versamento sarà effettuato utilizzando il modello unificato semplificato F24, che verrà inviato ai contribuenti;
8.. di procedere all'inserimento del testo della delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;
9. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i.

Successivamente, al fine di consentire il rispetto delle scadenze fissate improrogabilmente dalla legge per l'approvazione delle tariffe TARI 2025 ed evitare il rilevante danno per l'amministrazione comunale che deriverebbe da un ritardo nel provvedere, con separata votazione espressa in forma palese (per alzata di mano) con il seguente esito:

Presenti n. 17 (diciassette: Zorzi, Tonel, Aldegheri, Ghinato, Cazzadori, Chiereghini, Arcali, Cagliari, De Agostini, Salzani, Tridi, Quell'Oller, Riolfi, Tedeschi, Oliosi, Zanotti, Destri) - Favorevoli n. 12 (dodici: Zorzi, Tonel, Aldegheri, Ghinato, Cazzadori, Chiereghini, Arcali, Cagliari, De Agostini, Salzani, Tridi, Quell'Oller) - Contrari nessuno – Astenuti n. 5 (cinque: Riolfi, Tedeschi, Oliosi, Destri, Zanotti),

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto

Il PRESIDENTE:

Roberto Albino Zorzi
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art 24 del D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO COMUNALE

Elisa Conforto
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art 24 del D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

REFERTO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000)

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

Luca Pinali
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art 24 del D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

ALLEGATO A)

COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI V.P.

TARIFFE TARI 2025

Domestiche

Cd	Categoria	Quota fissa	Quota variabile
A1	Domestiche 1 componente	0,29491	46,37442
A2	Domestiche 2 componenti	0,34652	108,20697
A3	Domestiche 3 componenti	0,38707	139,12325
A4	Domestiche 4 componenti	0,42025	170,03953
A5	Domestiche 5 componenti	0,45342	224,14301
A6	Domestiche 6 componenti	0,47923	262,78836

Non domestiche

Cd	Categoria	Quota fissa	Quota variabile
01	Musei-Associaz.-Biblio	0,27846	0,60523
02	Cinematografi e teatri		
03	Autorim.-Magazz.	0,35504	0,77500
04	Distrib. carbur.-Imp.sportivi	0,52908	1,15327
05	Stabilimenti balneari		
06	Esposizioni - Autosaloni	0,23669	0,52035
07	Alberghi con ristorante	0,83539	1,81755
08	Alberghi senza ristorante	0,66135	1,43190
09	Case di cura e riposo	0,69616	1,51309
10	Ospedali	0,74489	1,62564
11	Uffici-Agenzie-Studi profess.	0,74489	1,62011
12	Banche e istituti credito	0,38289	0,83035
13	Negozi beni durevoli	0,68920	1,50386
14	Edicole-Farmac-Tabacc.	0,77274	1,67547
15	Filat.-Tappeti-Antiq.	0,41770	0,90785
16	Mercato beni durevoli		
17	Atti. artig.-Parrucc.-Estet.	0,75882	1,65148
18	Falegn.-Idraul.-Fabbro-Elettri.	0,57085	1,24737
19	Carrozz.-Autoff-Elettrauto	0,75882	1,65148
20	Att. industr. con capannoni		
21	Att. artigi. di produzione	0,38289	0,83035
22	Ristor.-Trattorie-Pizz.	3,87762	8,42715
23	Mense-Birrerie-Amburg	3,37638	7,34031
24	Bar-Caffe'-Pasticc.	2,75680	5,98591
25	Supermerc.-Panif.-Macell.	1,40625	3,05385
26	Plurilic. alim. e/o miste	1,07209	2,32499
27	Ortofr.-Pesch.-Pizza taglio	4,99148	10,84255
28	Ipermerc. generi misti	1,08601	2,36558
29	Mercato genere alimentari	3,55738	7,94739
30	Discot.-Night club	1,01640	2,42463